

PS10937 - REGISTRO MARCHI ITALIANI*Provvedimento n. 27111***L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

NELLA SUA ADUNANZA del 28 marzo 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. A-286 SUARL (di seguito anche "A-286") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo.

La società citata, con sede in Tunisia, gestisce un portale multimediale di pubblicità commerciale denominato "*Registro Marchi Italiani*" accessibile tramite il sito internet www.marchi-italiani.org e il sito internet www.proprieta-industriale.org entrambi in lingua italiana in cui è inserito, tra l'altro, un *database* contenente alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia, ivi comprese le microimprese di cui all'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*) del Codice del Consumo.

2. TIME FOR BUSINESS S.r.l (di seguito anche TIME FOR BUSINESS) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo.

Tale società presta servizi strumentali a favore di imprese e di altri soggetti, inclusi servizi di recapito di comunicazioni commerciali.

3. Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Antitrust, Comune di Silea, in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. La pratica commerciale posta in essere da A-286 SUARL consiste nell'aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, alcuni dati aziendali di imprese italiane in un *database* - denominato "*Registro Marchi Italiani*" accessibile tramite il sito internet www.marchi-italiani.org o, in alternativa, il sito internet www.proprieta-industriale.org. - al solo fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio di promozione delle informazioni aziendali concernenti i marchi e/o brevetti.

Tale pratica è attuata tramite la diffusione di una comunicazione, inviata per posta ad imprese con sede in Italia, che si presenta come un modulo di pagamento necessario per convalidare la registrazione presso l'Ufficio Italiano dei marchi e brevetti, mentre sia l'invio della comunicazione, che la relativa richiesta di pagamento, nulla hanno a che fare con la domanda di

registrazione presso l'Ufficio Italiano dei marchi e brevetti già effettuata in precedenza dalle medesime imprese contattate.

5. In particolare, sulla base di quanto indicato in numerose richieste di intervento pervenute a decorrere dal 12 giugno 2017,¹ trasmesse dalla Guardia di Finanza, dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, dal Comune di Silea e da numerose imprese con sede in Italia, nonché dalla documentazione in atti è emerso che A-286 SUARL invia a imprese localizzate in diverse Regioni italiane, tramite posta ordinaria, una comunicazione in cui è riportato quanto segue: *"Registro dei Marchi Italiani - il registro del diritto privato dei marchi d'impresa [...] Si prega di inviare la corrispondenza inerente al Registro dei Marchi Italiani al seguente indirizzo di corrispondenza: Via Lima, 7, 00198 Roma, via fax: +390687452554, per e-mail: contatto@proprieta-industriale.org".* In alcune comunicazioni è riportata nella medesima posizione un altro indirizzo e-mail, corrispondente a: *"www.marchi-italiani.org"*.

6. Al centro della comunicazione è talvolta riportato il marchio commerciale dell'impresa cui è indirizzata la comunicazione. Più in basso, specificatamente per ogni impresa destinataria della comunicazione, è evidenziato il giorno e il numero della richiesta presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Nella comunicazione è quindi affermato testualmente quanto segue: *"il giorno [...] ² a mezzo della richiesta numero [...] avete presentato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda di ricoprire con la tutela giuridica sul territorio della Repubblica Italiana il marchio d'impresa dalla classificazione di Nizza [...]. Dopo aver esaminati i suddetti dati del marchio in oggetto, con la presente presentiamo [...] la proposta condizionale della REGISTRAZIONE DEL SUDETTO MARCHIO D'IMPRESA NEL REGISTRO DEI MARCHI ITALIANI PER IL PERIODO DI 10 ANNI a condizione di effettuare il pagamento della somma cui l'ammontare e la modalità di calcolo è stato indicato nella seguente tabella"*.

All'interno di un riquadro, evidenziato nella comunicazione, sono indicate le modalità di calcolo parametrizzate alle *"classi della classificazione di Nizza"*, l'importo richiesto in relazione ad una classe e l'importo totale *"a carico"* dell'impresa.

Nella parte inferiore della medesima comunicazione, con caratteri di dimensione più ridotta, è riportato quanto segue: *"La registrazione di un marchio d'impresa nel Registro dei Marchi Italiani, nonché il pagamento nell'ammontare di [...] ³, irrilevanti per l'istituzione e la durata della tutela giuridica del marchio d'impresa e per gli altri effetti legali presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si possono effettuare entro e non oltre il [...]"*. E' quindi indicata, con caratteri evidenziati in grassetto, una data specifica entro la quale effettuare il pagamento per ogni impresa contattata.

Successivamente sono riportati i dati per l'effettuazione del bonifico ed è ripetuto l'importo complessivo richiesto. A fondo pagina, in caratteri estremamente ridotti, è affermato che: *"il pagamento effettuato equivale all'accettazione delle disposizioni del Registro dei Marchi Italiani"*.

¹ Cfr. doc. n. 1 del fascicolo istruttorio

² Per ogni impresa destinataria della comunicazione è specificato il giorno di presentazione della domanda per ricoprire con tutela giuridica il proprio marchio d'impresa

³ Per ogni impresa destinataria della comunicazione è indicata la somma totale specifica richiesta dal professionista.

7. Le condizioni generali di contratto non sono allegate alla comunicazione, bensì sono riportate esclusivamente sui siti internet www.marchi-italiani.org e www.proprieta-industriale.org, né risulta operato, nella comunicazione in oggetto, alcun richiamo circa il diritto di recesso spettante alle imprese.

8. È inoltre emerso che l'invio di tale comunicazione risulterebbe avvenuta, dal punto di vista temporale, successivamente alla presentazione di una richiesta di registrazione di un marchio all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte delle imprese destinatarie della comunicazione in questione.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

9. In data 6 ottobre 2017 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio per possibile violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, lettera d), del Codice del Consumo. In tale sede veniva in particolare ipotizzata la possibile scorrettezza della pratica commerciale in quanto idonea a indurre in errore le imprese e microimprese alle quali è rivolta in merito sia alla reale identità dell'operatore pubblicitario, sia alla natura e alle condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata, concernente un servizio a titolo oneroso e non richiesto avente ad oggetto l'inclusione dei dati aziendali relativi a marchi e/o brevetti in un *database* denominato "*Registro Marchi italiani*" accessibile tramite il sito internet www.marchi-italiani.org o, in alternativa, il sito internet www.proprieta-industriale.org.

Ai professionisti, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche trasmessa una richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento in merito, tra l'altro, a: i) la proposta commerciale e le condizioni generali di contratto e di ogni successiva comunicazione inviata ai sottoscrittori dell'abbonamento; ii) i rapporti intercorrenti tra la società A-286 SUARL e TIME FOR BUSINESS S.r.l., precisando in particolare l'attività svolta da entrambe le società con riferimento alla pratica commerciale in esame; iii) i criteri con cui sono state selezionate le microimprese italiane a cui è stata inviata l'offerta della società; iv) le fonti informative utilizzate al fine di reperire i dati commerciali afferenti le microimprese contattate; v) il numero e l'elenco delle imprese italiane (specificandone per ognuna la relativa denominazione sociale) che hanno sottoscritto la proposta commerciale, precisando la data dell'abbonamento annuale alla banca dati *on line* dall'inizio dell'attività di A-286 SUARL.

10. Successivamente si è altresì proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul Bollettino settimanale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 2 del Regolamento (Bollettino n. 44 del 20/11/2017).

11. Inoltre, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, mediante pubblicazione sul Bollettino n. 51 dell'8 gennaio 2018.

2) Le evidenze acquisite

12. Le numerose segnalazioni pervenute (134 richieste di intervento) attestano che la comunicazione commerciale in esame è stata diffusa almeno dal giugno 2017⁴ al 22 febbraio 2018.⁵

13. Dai documenti in atti risulta che A-286 SUARL diffonde il messaggio pubblicitario a mezzo posta ordinaria indirizzandolo alle imprese destinatarie presenti su gran parte del territorio nazionale, secondo quanto si evince chiaramente dai dati preinseriti nei moduli pubblicitari inviati alle imprese contattate.

14. Per quel che riguarda la configurazione grafica del modulo inviato alle imprese, dai documenti acquisiti al fascicolo istruttorio risulta che lo stesso è strutturato in modo da porre in particolare rilievo espressioni evocative di registri tenuti da enti pubblici.

In tale modulo ricevuto dalle imprese contattate ricorrono, in particolare, espressioni quali "Registro dei Marchi Italiani", "classificazione di Nizza", nonché l'espressione "REGISTRAZIONE DEL SUDETTO MARCHIO D'IMPRESA NEL REGISTRO DEI MARCHI ITALIANI" riportata in caratteri in maiuscolo e in grassetto nella parte centrale del modulo dopo una breve descrizione dello specifico marchio di cui l'impresa ha richiesto la registrazione presso il competente Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

I dati relativi al professionista, invece, risultano marginalizzati e riportati in caratteri pressoché illeggibili rispetto al resto delle informazioni contenute nel modulo in questione.

Le richieste di pagamento riguardano importi che variano, a seconda delle imprese di volta in volta contattate, fino ad raggiungere l'importo massimo di 2244 euro.⁶

15. Con riferimento all'attività svolta dalla società TIME FOR BUSINESS S.r.l. è emerso che quest'ultima è estranea alla pratica commerciale oggetto di valutazione, in quanto ha svolto esclusivamente un servizio di recapito postale e fax a favore di A-286 SUARL delle comunicazioni inviate sul territorio italiano, consentendo la possibilità di utilizzare l'indirizzo civico di via Lima n. 7 - Roma come recapito commerciale di A-286 SUARL, di ricevere la corrispondenza ordinaria in arrivo per conto di tale società e di conservare tale corrispondenza fino al ritiro da parte di quest'ultima.

Tale attività è stata prestata da TIME FOR BUSINESS S.r.l. a decorrere dal 25 maggio 2017 fino alla data del 10 luglio 2017, data in cui TIME FOR BUSINESS S.r.l. ha presentato disdetta formale del contratto stipulato con A-286 SUARL.

3) Le argomentazioni difensive delle Parti

16. Con memoria pervenuta in data 17 gennaio 2018 TIME FOR BUSINESS S.r.l. ha osservato di aver stipulato un contratto con la società A-286 SUARL per la prestazione di un servizio di recapito postale e fax per la durata di tre mesi a decorrere dal 25 maggio 2017 fino al 24 agosto 2017 consistente, in particolare, nella possibilità di utilizzare l'indirizzo civico di via Lima n. 7 - Roma come recapito commerciale di A-286 SUARL, di ricevere la corrispondenza ordinaria in

⁴ Doc. 1 del fascicolo istruttorio, segnalazione del 12 giugno 2017, prot. 48301

⁵ Doc. 55 del fascicolo istruttorio, segnalazione del 22 febbraio 2018, prot. 22952.

⁶ Doc. n. 12 del fascicolo istruttorio, segnalazione del 23 agosto 2017 n. 65373

arrivo per conto di tale società e di conservare tale corrispondenza fino al ritiro da parte di quest'ultima.

17. TIME FOR BUSINESS S.r.l. ha quindi rilevato di aver comunicato a A-286 SUARL, in data 10 luglio 2017, disdetta formale del contratto e di aver successivamente fatto presente a tale società, in data 29 agosto 2017, decorso il termine di scadenza del contratto, che A-286 SUARL non era più autorizzata ad utilizzare il numero di fax e l'indirizzo civico di TIME FOR BUSINESS S.r.l. (via Lima n. 7-Roma) ai fini dello svolgimento della propria attività imprenditoriale.

La Parte ha inoltre osservato che la società A-286 SUARL continuerebbe ad *"utilizzare abusivamente"* l'indirizzo di posta e il numero di fax di TIME FOR BUSINESS S.r.l. nonostante l'avvenuta disdetta e, in ogni caso, nonostante la scadenza e il mancato rinnovo del contratto.

18. A-286 SUARL, dal suo canto, non ha fatto pervenire, al contrario, alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

19. In via preliminare, va osservato che la condotta in esame è imputabile esclusivamente alla società A-286 SUARL, e non anche alla società TIME FOR BUSINESS S.r.l.

Sulla base degli elementi acquisiti, infatti, è emerso che la società TIME FOR BUSINESS S.r.l. non ha partecipato alla realizzazione della pratica commerciale in esame, essendosi limitata a svolgere un servizio di recapito postale a favore della società A-286 SUARL. A conferma della propria estraneità, si osserva che la stessa società ha adottato concrete misure volte a contrastare la condotta oggetto di contestazione, comunicando a A-286 SUARL, in data 10 luglio 2017, disdetta formale del contratto onde escludere la possibilità di indicare sul modulo inviato alle imprese l'indirizzo di posta e il numero di fax di TIME FOR BUSINESS S.r.l.

20. La pratica in esame è idonea a pregiudicare il comportamento economico di imprese di piccola e media dimensione ivi incluse le microimprese in quanto, dall'esame della documentazione in atti e dal tipo di attività esercitata da A-286 SUARL, risulta che tale pratica commerciale ha coinvolto per lo più quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo.

21. La comunicazione commerciale oggetto del presente procedimento, diffusa dalla società A-286 e inviata via posta a numerose imprese con sede in Italia, si presenta come un modulo di pagamento necessario per convalidare la registrazione di un proprio marchio presso l'Ufficio Italiano dei marchi e brevetti. L'invio di tale modulo e il pagamento ivi richiesto, in realtà, nulla hanno a che fare con la domanda di registrazione presso l'Ufficio Italiano dei marchi e brevetti in precedenza effettuata dalle imprese contattate essendo, invece, diretti ad ottenere da tali imprese l'inconsapevole pagamento di una somma di denaro in relazione ad un servizio non richiesto, consistente nell'inserimento in una banca dati pubblicitaria su internet.

22. La comunicazione inviata da A-286 SUARL a causa della sua veste grafica e contenutistica che la caratterizza è suscettibile di ingenerare il suddetto effetto confusorio. L'equivoco in particolare ingenerato nelle imprese destinatarie, in merito alla natura del servizio fornito e all'identità del professionista deriva dalla presenza di alcuni elementi strutturali, nonché da una serie di omissioni e informazioni fuorvianti e ingannevoli presenti nel modulo così come rappresentato nell'avvio del procedimento.

23. In primo luogo, infatti, la comunicazione è strutturalmente concepita come un modulo prestampato finalizzato a richiedere il pagamento relativo all'iscrizione ad un registro definito "Registro dei marchi italiani".

In tale modulo ricorrono, in particolare, espressioni quali "Registro dei Marchi Italiani", "classificazione di Nizza",⁷ nonché l'espressione "REGISTRAZIONE DEL SUDETTO MARCHIO D'IMPRESA NEL REGISTRO DEI MARCHI ITALIANI PER IL PERIODO DI 10 ANNI" riportata in caratteri in maiuscolo nella sua parte centrale dopo una breve descrizione dello specifico marchio di cui l'impresa è titolare. Le imprese destinatarie di tale modulo sono dunque portate a ritenere che tale "Registro" sia effettivamente un registro ufficiale gestito dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, considerato che nel testo del modulo è fatto espresso riferimento alla tutela legale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e al fatto che l'impresa destinataria della comunicazione ha precedentemente presentato la domanda di tutela legale di un proprio marchio a livello nazionale.

Inoltre il quadro informativo reso con il modulo in questione risulta confusorio anche in ragione della marginalizzazione dei dati aziendali identificativi di A-286 SUARL riportati nel testo della comunicazione in alto a sinistra con caratteri di dimensione minima; il soggetto che riceve la comunicazione in questione è conseguentemente indotto a ritenere che essa provenga da un ente di natura pubblicistica competente nella tutela di marchi e brevetti.

24. In secondo luogo, il modulo risulta gravemente omissivo per ciò che concerne le informazioni inerenti le reali caratteristiche del servizio promosso e offerto da A-286 SUARL. Infatti, nelle comunicazioni commerciali che intendono reclamizzare la commercializzazione di un servizio, risulta imprescindibile presentare lo stesso con modalità chiare per i potenziali acquirenti. Nel caso di specie, al contrario, proprio al fine di indurre in errore le imprese destinatarie, il professionista presenta la natura del servizio offerto in modo oscuro ed incompleto. A tal proposito, si sottolinea come il procedimento istruttorio abbia accertato che il professionista fornisce un servizio che si sostanzia nel mero inserimento a titolo oneroso di alcuni dati aziendali afferenti il marchio dell'impresa contattata all'interno del portale internet gestito dal professionista.

25. Concorre ad aumentare l'indebito condizionamento della libertà di scelta delle imprese destinatarie l'indicazione prescrittiva di un termine entro cui l'impresa contattata sembra essere categoricamente obbligata a versare la somma richiesta (termine specificamente individuato per ogni singola impresa contattata), nonché le modalità con cui si esplicita la reale ragione alla base della richiesta di pagamento. Infatti, solo in una posizione di non immediata percezione, in caratteri estremamente ridotti e non evidenziati, si legge la seguente affermazione peraltro ambigua nel suo contenuto: "La registrazione di un marchio d'impresa nel Registro dei Marchi Italiani, nonché il pagamento dell'ammontare di [...] EUR, irrilevanti per l'istituzione e la durata della tutela giuridica del marchio d'impresa [...] si possono effettuare entro e non oltre il [...]".

⁷ Dal 1° Gennaio 2017 è entrata in vigore l'undicesima edizione della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi italiani (comunemente denominata "Classificazione di Nizza"); cfr. al riguardo la pagina web del Ministero dello Sviluppo Economico <http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprietà-industriale>. Tale classificazione è stata istituita in virtù di un accordo originariamente raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957; ogni Paese membro dell'Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la classificazione di Nizza, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, a indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali i marchi sono registrati.

26. Alla comunicazione inviata alle imprese contattate non sono allegate le condizioni generali di contratto né risulta operato alcun richiamo al diritto di recesso - spettante alle imprese secondo quanto previsto nelle condizioni generali di contratto riportate esclusivamente sui siti internet www.marchi-italiani.org e www.proprieta-industriale.org - il cui esercizio risulta ostacolato dalle modalità con cui A-286 SUARL promuove la propria attività.

Al riguardo, si osserva che le specifiche modalità con cui A-286 SUARL realizza e veicola il proprio messaggio dal punto di vista grafico come dal punto di vista contenutistico e temporale, costituiscono espedienti tutti di cui il professionista si avvale per condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie di tale comunicazione, inducendole artatamente ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti assunto.

27. In conclusione, alla luce di quanto sin qui rilevato, la condotta posta in essere dalla società A-286 SUARL, integra una violazione degli articoli 20, 24 e 25, comma 1, lettera d) del Codice del Consumo, in quanto contraria a diligenza professionale ed idonea ad ingenerare nel consumatore un erroneo convincimento in merito alla natura e alle caratteristiche del servizio offerto, alle condizioni alle quali il servizio è fornito, nonché in ordine all'identità e alla qualifica del professionista.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

28. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

30. In relazione a A-286 SUARL non si dispone dei dati di bilancio, in quanto il professionista non ha fornito alcuna risposta alle richieste di informazioni né ha in alcun modo partecipato al procedimento.

31. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della notevole insidiosità del messaggio oggetto di contestazione, idoneo a indurre in errore i destinatari su elementi di fondamentale importanza per le proprie scelte di acquisto quali l'identità del professionista, la natura e le caratteristiche del servizio fornito; degli effetti di tale induzione in errore con particolare riferimento all'inconsapevole pagamento di una somma di denaro di entità non trascurabile; delle modalità e dell'ampiezza della diffusione del messaggio avvenuta su gran parte del territorio nazionale come risulta dalle numerose denunce e dai documenti in atti. Va inoltre considerato che la comunicazione commerciale in questione, in virtù delle sue caratteristiche strutturali e testuali, risponde ad una precisa strategia comunicazionale del professionista diretta a ingenerare un deliberato effetto confusorio nelle imprese destinatarie.

32. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la comunicazione commerciale in esame è stata diffusa da almeno giugno 2017⁸ a, quanto meno, marzo 2018⁹.

33. Sulla base di tali elementi si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a A-286 SUARL nella misura di 500.000 € (cinquecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore le imprese destinatarie in relazione all'identità e alle qualifiche del Registro Marchi Italiani e di A-286 SUARL alle caratteristiche e condizioni a cui il servizio offerto è fornito, pregiudicando il comportamento economico delle imprese destinatarie;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società A-286 SUARL, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. degli articoli 20, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società A-286 SUARL, una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 € (cinquecentomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

⁸ Cfr. doc. 1 del fascicolo istruttorio, segnalazione del 12/6/2017 prot. n. 48301.

⁹ Cfr. doc. 56 del fascicolo istruttorio, segnalazione del 22/3/2018 prot. n. 24705.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
